



EUROPEAN COMMISSION
Competition


CASE AT.40050 - FEDERAUTO/ VW

ANTITRUST PROCEDURE
Council Regulation (EC) 1/2003 and
Commission Regulation (EC) 773/2004

Article 7(2) Regulation (EC) 773/2004

Date: 26/05/2014

This text is made available for information purposes only.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2014
SG-Greffé (2014) 7190
C(2014) 3630 final

FEDERAUTO - Federazione Italiana
Concessionari Auto
Via Cavour, 58
00184 Roma
Italia

**Subject: Caso Comp/E2/AT.40050 - FEDERAUTO/ VW
Decisone della Commissione di rigetto della denuncia
(Si prega di menzionare questo riferimento in tutta la corrispondenza)**

- (1) Le scrivo in riferimento alla denuncia che il 3 ottobre 2012 Lei ha presentato, a nome del Suo cliente Federazione Italiana Concessionari Auto (“Federauto”), associazione che rappresenta i concessionari auto operanti in Italia, contro Volkswagen Group Italia S.p.A. (“VWGI”).
- (2) Le scrivo per informarLa che la Commissione europea (la Commissione) ha deciso di respingere la sua denuncia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione¹.

1. LA DENUNCIA

- (3) Nella denuncia, Lei ha chiesto alla Commissione di avviare un’indagine relativa alla condotta di VWGI nel settore della distribuzione di autovetture in Italia che, a Suo parere, ha violato l’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

¹ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

- (4) Lei sostiene che nel 2011 VWGI ha unilateralmente modificato i contratti di concessione con i concessionari italiani di autovetture nuove di marca SEAT riducendo di tre punti percentuali i margini di profitto dei concessionari, che è passato dal 15,85% al 12,85%. Lei asserisce inoltre che, nel nuovo sistema di margini, lo spostamento di parte del margine fisso a variabile ha comportato *“al di là della variazione di 3 punti percentuali immediatamente percepibile tra il vecchio ed il nuovo margine totale — [...] per la rete dei concessionari una riduzione complessiva della marginalità pari al 15%”*.
- (5) Lei ritiene che tale iniziativa non sia conforme al regolamento n. 1400/2002² della Commissione, allora in vigore, sostenendo in particolare che, modificando gli accordi, VWGI abbia violato ciò che Lei definisce la *ratio* dell'articolo 3 del regolamento n. 1400/2002, che, secondo Lei, consiste nel *“preservare la capacità concorrenziale della rete, nell'interesse superiore della concorrenza e quindi del consumer welfare”*. Lei argomenta inoltre che la condotta di VWGI avrebbe violato le disposizioni del regolamento n. 330/2010 della Commissione³, che dal 1° giugno 2013 si applica agli accordi relativi alla vendita di autovetture nuove.
- (6) Con lettera del 4 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (la lettera della Commissione), il direttore generale Italianer La ha informata dell'intenzione della Commissione di respingere la Sua denuncia.
- (7) Nelle osservazioni scritte del 6 gennaio 2014, Lei ha contestato la posizione espressa nella lettera della Commissione secondo cui la Sua denuncia non rientrava tra i casi da perseguire con priorità, esprimendo in particolare rammarico e perplessità per il fatto che la Commissione avesse adottato tale posizione senza avviare un'indagine e senza inoltrare alcuna richiesta di informazioni a VWGI. Lei sostiene al contrario che il caso merita di essere trattato prioritariamente, adducendo le seguenti motivazioni: 1) attualmente, le relazioni commerciali tra case costruttrici e concessionari sono fortemente asimmetriche; 2) VWGI, analogamente alle altre case automobilistiche, non ha adottato un codice di condotta cui informare le relazioni commerciali con i concessionari; 3) essendo diversi anni che la Commissione non ha avviato un'istruttoria nel comparto automobilistico, la Sua denuncia avrebbe rappresentato un'occasione importante in tal senso e 4) la Commissione dovrebbe esercitare un ruolo di mediazione e di contemperamento tra VWGI e i suoi concessionari nel contesto della procedura di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1/2003⁴.

² Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

³ Regolamento (CE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.

⁴ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

- (8) Il 29 gennaio 2014, con il Suo permesso, la Commissione ha inviato a VWGI: 1) copia della Sua denuncia, 2) la lettera della Commissione del 4 dicembre 2013 e 3) le Sue osservazioni scritte del 6 gennaio 2014.
- (9) Con lettera del 12 febbraio 2014, VWGI ha inviato i propri commenti in proposito.
- (10) Infine, con lettera del 22 gennaio 2014, Lei ha segnalato alla Commissione la circolare inviata da VWGI ai suoi concessionari italiani, la quale, a Suo parere, conferma le Sue osservazioni in merito alle disparità a livello di potere contrattuale tra le parti contraenti.

2. NECESSITÀ PER LA COMMISSIONE DI DEFINIRE LE PRIORITÀ

- (11) La Commissione non è in grado di perseguire ogni presunta infrazione alla normativa dell'UE in materia di concorrenza che le viene segnalata. Essa dispone di risorse limitate e deve pertanto stabilire priorità, conformemente ai principi di cui ai punti da 41 a 45 della comunicazione sulla procedura applicabile alle denunce⁵.
- (12) Nella sua lettera del 6 gennaio 2014, Lei esprime rammarico in merito al fatto che la Commissione non abbia intrapreso alcuna iniziativa procedurale (quali ispezioni e/o richieste di informazioni) prima di valutare la priorità da assegnare al caso. Tuttavia, la giurisprudenza in materia è consolidata: la Commissione può respingere le denunce senza dovere condurre un'istruttoria⁶.
- (13) Nel decidere sui casi da perseguire, la Commissione tiene conto di vari fattori. Non esiste una serie di criteri fissi, ma
- (14) la Commissione può tener conto, sulla base delle informazioni disponibili, della probabilità che ulteriori indagini possano portare ad accertare l'esistenza di un'infrazione.
- (15) La Commissione può anche tener conto della potenziale rilevanza della presunta infrazione per il funzionamento del mercato interno.
- (16) Inoltre, la Commissione può tener conto della portata delle indagini necessarie. Se risultasse che un'indagine approfondita sarebbe lunga e complessa e la potenziale rilevanza della presunta infrazione per il funzionamento del mercato interno apparisse limitata, tale elemento andrebbe a sfavore di ulteriori azioni da parte della Commissione, in particolare qualora la probabilità che l'ulteriore indagine accerti l'esistenza di un'infrazione apparisse limitata.

⁵ GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65. Cfr. inoltre la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2005, pagg. 25-27.

⁶ Caso T-432/05, Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2010, *EMC Development*, punti 57-59; Caso T-320/07, Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2011, *Jones*, punti 112-116; Caso T-319/99, Sentenza del Tribunale del marzo 2003, *FENIN*, punto 43 Caso T-204/03, Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, *Haladjian Frères*, punto 28 e comunicazione della Commissione sulle denunce, punto 47.

- (17) Infine, la Commissione potrebbe tener conto della possibilità che una giurisdizione nazionale o un'autorità nazionale garante della concorrenza siano gli organismi più adatti ad esaminare il contenuto della denuncia presentata⁷.

3. VALUTAZIONE DELLA SUA DENUNCIA

- (18) Ai fini della valutazione della Sua denuncia, la Commissione ha ripreso in esame i quattro fattori citati come motivi per non proseguire l'indagine, per poi procedere ad analizzare le quattro nuove argomentazioni che Lei ha proposto nelle Sue osservazioni del 6 gennaio 2014 come ragioni in base alle quali la Commissione dovrebbe trattare il caso in oggetto prioritariamente.

3.1. Fattori presi in considerazione nella lettera della Commissione

- (19) Nella sua lettera, prima di concludere in via provvisoria che, nel complesso, non ci fosse un sufficiente interesse dell'Unione europea per dare un seguito alla Sua denuncia, la Commissione ha preso in esame i seguenti quattro fattori: 1) la probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione, 2) la rilevanza per il funzionamento del mercato interno, 3) la portata delle indagini necessarie e 4) il fatto che le giurisdizioni e le autorità nazionali fossero gli organismi più adatti a trattare le questioni sollevate. La Commissione osserva che nelle Sue osservazioni scritte, Lei non propone argomentazioni o elementi fattuali contrari al fatto che la Commissione proceda alla valutazione alla luce dei quattro fattori citati. Inoltre, i commenti di VWGI del 12 febbraio 2014 non hanno apportato alcun nuovo elemento rispetto alla valutazione preliminare della Commissione.
- (20) La Commissione ribadisce pertanto la propria posizione rispetto ai quattro fattori, ovverosia che, nel complesso, non è emerso un sufficiente interesse dell'Unione europea per dare un seguito alla Sua denuncia.

3.1.1. *Probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione*

- (21) Nella sua denuncia Lei argomenta che la condotta di VWGI costituisce una violazione delle norme UE a tutela della concorrenza, senza però specificare a quali articoli del TFUE Lei fa riferimento. La Commissione ritiene che Lei abbia fatto riferimento all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e al fatto che tale condotta non potesse rientrare nelle deroghe previste dall'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, per ragioni specifiche legate alla fattispecie o in quanto non rientrante nel campo di applicazione dei pertinenti regolamenti di esenzione per categoria. Sebbene Lei si riferisca alla decisione unilaterale di VWGI di modificare il contratto di concessione, Lei non sostiene che VWGI occupasse una posizione dominante su un mercato, né dimostra che vi sia stato un abuso di posizione dominante da parte di VWGI. Secondo la Commissione, Lei non ha pertanto asserito che VWGI abbia violato l'articolo 102 del TFUE.

Articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.

- (22) Dall'accordo tipo allegato alla denuncia risulta che VWGI distribuisca in Italia i propri veicoli SEAT tramite una rete di concessionari selezionati in base a criteri quantitativi.

⁷ Cfr. relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2005, pag. 26.

- (23) La Commissione nota che non si può certamente presumere che alla luce delle norme UE in materia di concorrenza gli accordi che costituiscono tale rete rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre, la Commissione osserva che Lei non ha apportato alcuna argomentazione relativa ai motivi per cui le disposizioni degli accordi di concessione che hanno modificato i livelli di remunerazione comporterebbero una restrizione della concorrenza, in modo tale che gli accordi rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ritiene che, pur non potendo escludersi che la facoltà di modificare con poco preavviso i margini contrattuali dei concessionari potrebbe in linea teorica essere utilizzata come uno strumento per esercitare una pressione che permetterebbe di ottenere esiti contrari alla concorrenza, Lei non ha presentato alcun elemento fattuale che indichi che, nella fattispecie, l'esercizio di tale facoltà abbia prodotto una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.
- (24) La Commissione conclude pertanto che è improbabile che le disposizioni oggetto della denuncia facciano rientrare i contratti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha tuttavia esaminato se, qualora dovessero rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, gli accordi contenenti le disposizioni in oggetto potrebbero beneficiare dell'esenzione legale prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e dal pertinente regolamento di esenzione per categoria.

Valutazione alla luce dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE - Esenzione per categoria

- (25) A condizione che gli accordi non contengano restrizioni fondamentali (*hard-core restrictions*) e che le quote di mercato detenute dalle parti contraenti non superino determinate soglie, gli accordi verticali di vendita di autoveicoli nuovi possono beneficiare di esenzioni per categoria. Fino al 31 maggio 2013, l'esenzione in questione era regolata dal regolamento n. 1400/2002 e, dopo tale data, dal regolamento n. 330/2010⁸. Alla data in cui gli accordi di concessione sono stati modificati, il regolamento in vigore era il n. 1400/2002, che prevedeva l'esenzione per gli accordi che costituivano sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi fino ad una quota di mercato del 40%⁹.
- (26) Ogni valutazione delle quote di mercato dipende necessariamente dalla definizione del mercato rilevante. Nella denuncia, Lei informa la Commissione che nel 2011 VWGI deteneva una quota del 13,1% del “mercato dell'auto” e fa riferimento ai regolamenti che governano il mercato della vendita di autovetture nuove. Per quanto riguarda tale cifra, identica a quella comunicata da VWGI in un comunicato stampa dell'epoca¹⁰, la Commissione osserva che la quota detenuta da VWGI rispetto alle vendite complessive di autovetture in Italia nel 2011 risulta essere molto al di sotto della soglia

⁸ Cfr. gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52.

⁹ Ai sensi del regolamento n. 330/2010, i diversi livelli sono sostituiti da un livello uniforme di quota di mercato, pari al 30%, che si applica a tutti i tipi di accordi di distribuzione.

¹⁰ http://www.volkswagengroup.it/Comunicato_bilancio2011_new.pdf

del 40%¹¹ che il regolamento n. 1400/2002 prevedeva per l'esenzione degli accordi di distribuzione selettiva basati su criteri quantitativi e inferiore anche alla soglia del 30% prevista per le esenzioni dal regolamento n. 330/2010. Lo stesso sembrerebbe valere per i membri della rete dei concessionari SEAT, la cui posizione di mercato difficilmente sarà stata più forte di quella di VWGI nel mercato a monte. In base alle cifre fornite, risulta che le posizioni di mercato delle parti contraenti non sono tali da superare le soglie previste per il mercato rilevante.

- (27) Dalla Sua denuncia risulta che Lei non mette in discussione il fatto che gli accordi di concessione tra VWGI e i concessionari SEAT soddisfano le condizioni generali di applicazione del regolamento n. 1400/2002, di cui all'articolo 3 dello stesso. La Commissione osserva che tali condizioni risultano soddisfatte nella fattispecie e che lo stesso varrebbe per le condizioni generali di applicazione del regolamento n. 330/2010.
- (28) Le disposizioni relative ai margini previsti dagli accordi di concessione non fanno parte dell'elenco delle restrizioni fondamentali, specifiche o escluse di cui al regolamento n. 1400/2002 o al regolamento n. 330/2010. La Commissione osserva poi che gli accordi in questione non stabiliscono i margini che un concessionario può effettivamente guadagnare rispetto ad una singola vendita, ma fissano piuttosto determinati livelli di margini lordi, rispetto ai quali i concessionari possono applicare sconti, se lo desiderano.
- (29) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che è probabile che le disposizioni relative alla remunerazione possano beneficiare delle esenzioni per categoria e che effettivamente avrebbero potuto beneficiarne all'epoca in cui sono stati introdotte le modifiche agli accordi.
- (30) La Commissione ha inoltre preso in esame la Sua argomentazione secondo la quale la condotta di VWGI viola ciò che Lei definisce la "ratio" o il "senso" dell'articolo 3 del regolamento n. 1400/2002. Lei fa riferimento a diverse disposizioni di tale regolamento che, a Suo parere, mirano a tutelare l'indipendenza dei concessionari di autovetture e ad evitare che essi siano sottoposti ad un eccessivo asservimento da parte della casa automobilistica, tra cui le clausole relative al recesso dal contratto di concessione o alla possibilità di devolvere eventuali controversie al ricorso ad un esperto o arbitro indipendente. In ogni caso, ciò non altera il fatto che nel regolamento n. 1400/2002 (e nel regolamento n. 330/2010) non vi sono disposizioni in base alle quali il tipo di sistema di margini lordi in questione rappresenti una restrizione fondamentale, specifica o esclusa.
- (31) La Commissione ritiene pertanto che le probabilità che ulteriori indagini possano portare ad accertare l'esistenza di un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE siano limitate.

3.1.2. Rilevanza per il funzionamento del mercato interno

- (32) La Commissione osserva che le condotte oggetto della denuncia incidono su concessionari che operano principalmente sul territorio italiano. Benché l'Italia costituisca una parte sostanziale del mercato interno, di norma la Commissione dà

¹¹ Cfr. articolo 3 del regolamento n. 1400/2002.

precedenza ai casi che riguardano più Stati membri o che hanno una notevole dimensione transfrontaliera. Pur affermando in una e-mail del 20 febbraio 2013 che condotte analoghe si registrano anche in altri Stati membri, Lei non ha addotto elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Inoltre, gli accordi oggetto della Sua denuncia sembrerebbero riguardare soltanto i concessionari attivi in Italia. Non vi sono elementi che indichino che le modifiche apportate agli accordi in questione abbiano un impatto transfrontaliero né, in particolare, una rilevanza significativa sul funzionamento del mercato interno.

- (33) La Commissione osserva pertanto che la rilevanza per il funzionamento del mercato interno risulta piuttosto limitata e ciò rappresenta un secondo fattore che pesa negativamente sulla decisione di procedere ad ulteriori indagini.

3.1.3. Portata delle indagini necessarie

- (34) La Commissione ritiene inoltre che un'indagine approfondita sarebbe probabilmente sproporzionata, soprattutto in considerazione delle limitate probabilità di accertare l'esistenza di un'infrazione e della limitata rilevanza della presunta infrazione per il funzionamento del mercato interno. In effetti, se la Commissione dovesse presumere, come Lei asserisce, che per una qualche ragione gli accordi in oggetto non possano beneficiare dell'esenzione per categoria¹², essa sarebbe tenuta a realizzare una valutazione completa per determinare se essi ricadrebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e, eventualmente, se essi potrebbero beneficiare di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.
- (35) Tale valutazione richiederebbe, tra le altre cose, che la Commissione conducesse un'indagine sui mercati rilevanti e sulla quota detenuta da VWGI in essi, sul sistema retributivo di VWGI e la sua attuazione e sugli eventuali motivi - ad esempio il miglioramento dell'efficienza - che VWGI potrebbe addurre a giustificazione delle sue scelte. Un'indagine di questo tipo richiederebbe notevoli risorse e per realizzarla la Commissione dovrebbe, tra le altre cose, inviare richieste di informazioni a numerosi operatori del mercato ed analizzare ingenti volumi di dati.
- (36) La Commissione ritiene pertanto che tale indagine sarebbe probabilmente sproporzionata in considerazione delle probabilità apparentemente limitate di accertare l'esistenza di un'infrazione e della limitata rilevanza dell'eventuale infrazione per il funzionamento del mercato interno.

3.1.4. Le giurisdizioni e le autorità nazionali appaiono gli organismi più adatti a trattare le questioni sollevate

- (37) La Commissione osserva che il principale oggetto della denuncia - ovverosia il fatto che VWGI abbia unilateralmente modificato gli accordi con i concessionari SEAT attivi in Italia - può essere trattato dalle giurisdizioni nazionali applicando il pertinente diritto nazionale in materia di contratti e, se necessario, le norme UE in materia di concorrenza. A tale proposito, la Commissione osserva che nella denuncia Lei sostiene che la condotta di VWGI rappresenta *“sul piano del diritto nazionale, una violazione del contratto di concessione e in generale del principio di buona fede nell'esecuzione”*

¹² Regolamento n. 1400/2002.

del contratto”. Inoltre, l’autorità italiana garante della concorrenza risulta perfettamente competente ad applicare le norme UE in materia di concorrenza.

- (38) Risulta quindi che i giudici italiani e le autorità italiane garanti della giurisprudenza siano organismi adatti ad esaminare le questioni sollevate nella Sua denuncia, se lo ritengono opportuno.

3.2. Argomentazioni avanzate nelle Sue osservazioni del 6 gennaio 2014

- (39) Dopo avere valutato i quattro punti di cui sopra, la Commissione ha proceduto ad esaminare se le quattro ulteriori argomentazioni avanzate nella Sua lettera del 6 gennaio 2014 fossero tali da modificare il grado di priorità assegnato all’indagine richiesta nella denuncia.

3.2.1. Relazioni asimmetriche tra case costruttrici e concessionari

- (40) La prima argomentazione, ribadita anche nella lettera del 22 gennaio, è che la Commissione dovrebbe trattare il caso in oggetto prioritariamente a causa della natura asimmetrica che caratterizza, in Italia, le relazioni commerciali tra case costruttrici e concessionari. Lei sostiene in particolare che la determinazione unilaterale da parte di VWGI dei margini di profitto dei concessionari è effetto di tale asimmetria.
- (41) La Commissione ha esaminato attentamente tale argomentazione. La prima osservazione è che l’obiettivo ultimo del diritto della concorrenza è quello di proteggere i consumatori e il mercato interno. Al contrario, non rientra tra le sue finalità quella di porre rimedio alle non infrequenti differenze di potere contrattuale tra le parti contraenti di un accordo, che rappresentano inoltre sperequazioni che, di per sé, non violano le norme UE in materia di concorrenza. In secondo luogo, la Commissione osserva che Lei non ha addotto elementi di prova che indicassero che i concessionari SEAT italiani siano stati sottoposti a pressioni affinché si astenessero da comportamenti in grado di promuovere la concorrenza. La semplice affermazione che esistono disparità a livello di potere contrattuale tra VWGI e i suoi concessionari non basta ad alterare la valutazione complessiva della Commissione sulla priorità da assegnare al caso.

3.2.2. Assenza di un codice di condotta

- (42) La Sua seconda argomentazione sostanziale è che la Commissione dovrebbe assegnare un’adeguata priorità al caso in questione poiché, come molte altre case costruttrici, VWGI non ha concordato un codice di condotta relativo alle relazioni contrattuali con i concessionari. A tale proposito, mi preme sottolineare che la presenza o l’assenza di un codice di condotta non rappresenta, per se, un indizio di violazione delle norme UE in materia di concorrenza. Eventualmente, si può affermare che la presenza di un codice di condotta può essere interpretata come una prova indiziaria che le relazioni tra le parti contraenti sono improntate alla trasparenza.
- (43) Come spiegano gli orientamenti aggiuntivi della Commissione: “*Se i rapporti tra le parti contraenti sono trasparenti, i costruttori sono di norma meno esposti all'accusa di aver utilizzato tali forme indirette di pressione, finalizzate al raggiungimento di esiti contrari alla concorrenza. Aderire a un codice di condotta è un modo di raggiungere una maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali fra le parti. [...]*

*Se un fornitore integra un tale codice di condotta nei suoi accordi con distributori e riparatori, lo rende pubblico e ne rispetta le disposizioni, ciò sarà considerato come un fattore rilevante per valutare la condotta del fornitore nei singoli casi*¹³. Nella fattispecie, Lei non ha apportato alcun elemento di prova che dimostri che VWGI eserciti forme di pressione finalizzate al raggiungimento di esiti contrari alla concorrenza. Pertanto, la Sua osservazione secondo la quale VWGI non ha aderito ad un codice di condotta non basta ad alterare la valutazione complessiva della Commissione sulla priorità da assegnare al caso.

3.2.3. Interventi recenti della Commissione nel settore

- (44) In terzo luogo, Lei osserva che sono diversi anni che la Commissione non ha aperto un’istruttoria nel comparto automobilistico e che la Sua denuncia avrebbe rappresentato, per la Commissione, un’occasione per agire in questo senso.
- (45) Quando decide di svolgere un’indagine, la Commissione prende in considerazione tutte le circostanze del caso in oggetto. Per la Commissione non sarebbe appropriato avviare un’indagine sulla base del fatto che nessun’altra impresa del comparto è stata recentemente sottoposta ad indagine, in particolare se, come osservato in precedenza, le possibilità di accertare l’esistenza di un’infrazione appaiono limitate. Pertanto, il fatto che negli ultimi anni la Commissione non abbia avviato indagini formali nel comparto automobilistico non altera la valutazione complessiva della Commissione sulla priorità da assegnare al caso.

3.2.4. Applicazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003

- (46) La Sua quarta argomentazione è che la Commissione potrebbe esercitare un ruolo di mediatore tra VWGI e i suoi concessionari SEAT italiani. A sostegno di tale argomentazione, Lei cita l’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, che si riferisce alle parti, soggette ad un’indagine antitrust, che propongono impegni. A tale proposito vorrei però sottolineare che la Commissione può ricorrere a quanto previsto dall’articolo 9 “[q]ualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione [...]”¹⁴. Tuttavia, poiché relativamente al caso in oggetto la Commissione non ha espresso preoccupazioni, il procedimento di cui all’articolo 9 non risulta appropriato nella fattispecie. Inoltre, non è previsto che, qualora richieda impegni a un’impresa, la Commissione svolga il ruolo di mediatore tra tale impresa e il denunciante. Pertanto, il Suo suggerimento in base al quale la Commissione dovrebbe cercare di mediare tra il Suo cliente e VWGI non altera la valutazione complessiva della Commissione sulla priorità da assegnare al caso.

¹³ Comunicazione della Commissione — Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli, GU C 138 del 28.5.2010, pag. 16.

¹⁴ Testo dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

3.2.5. Conclusioni relative alla Sua lettera del 6 gennaio 2014

- (47) Concludendo, la Commissione ritiene che le ulteriori argomentazioni avanzate nella Sua lettera del 6 gennaio 2014 non alterano la valutazione sulla priorità da assegnare al caso.

3.3. Conclusione

- (48) A causa delle limitate possibilità di accertare l'esistenza di un'infrazione, della limitata rilevanza per il funzionamento del mercato interno, della portata delle indagini necessarie e del fatto che le giurisdizioni e le autorità nazionali risultano essere gli organismi più adatti a trattare le questioni sollevate la Commissione, applicando il proprio potere discrezionale di stabilire priorità, è giunta alla conclusione che non vi siano motivi sufficienti per effettuare ulteriori indagini sulla presunta infrazione e respinge pertanto la Sua denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004.

4. PROCEDURA

4.1. Possibilità di contestare la decisione

- (49) È possibile ricorrere in giudizio contro la presente decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 263 del TFUE.

4.2. Riservatezza

- (50) La Commissione si riserva il diritto di inviare una copia della presente decisione a VWGI. La Commissione può inoltre decidere di rendere pubblica la presente decisione - o una sintesi della stessa - sul proprio sito Internet¹⁵. Se ritiene che alcune parti della decisione contengano informazioni riservate, La prego di informarne entro due settimane dal ricevimento della stessa

Voglia identificare chiaramente le informazioni in questione e indicare perché ritiene che debbano essere considerate riservate. In assenza di risposta entro il termine stabilito, la Commissione presumerà che Lei ritenga che la presente decisione non contiene informazioni riservate e che può essere pubblicata sul sito Internet della Commissione o inviata a VWGI.

- (51) Su Sua richiesta e solo se necessario per la tutela di interessi legittimi, è possibile non specificare la Sua identità nella versione pubblicata della decisione.

Per la Commissione

*Joaquín Almunia
Vicepresidente*

¹⁵ Cfr. punto 150 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6.